

**DECRETO DELLA SINDACA
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 335 – 24113 /2016

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMUNE DI LEINÌ - VARIANTE PARZIALE N. 15 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

LA SINDACA DELLA CITTA' METROPOLITANA

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, la sottoscritta Chiara Appendino, nata a Moncalieri il 12.06.1984, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Premesso che per il Comune di Leinì:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato con D.G.R. n. 13-29387 del 21/02/2000;
- ha approvato quattordici Varianti Parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 32 del 28/06/2016, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 15 al P.R.G.C., ai sensi del quinto comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., che ha trasmesso alla Città Metropolitana in data 27/07/2016 (pervenuto il 28/07/2016), per il pronunciamento di compatibilità previsto dal settimo comma del citato articolo 17;
(Prat. n. VP 028/2016);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 7.793 abitanti nel 1971, 11.754 abitanti nel 1981, 12.159 abitanti nel 1991, 11.955 abitanti nel 2001 e 15.523 nel 2011, dati che registrano un notevole incremento nell'ultimo decennio;
 - superficie territoriale di 3.244 ettari di cui 2.751 di pianura e 493 ettari di collina. La conformazione fisicomorfologica evidenzia 3.153 ettari con pendenze inferiori al 5% (pari a circa il 97% del territorio comunale) e 91 ettari con pendenze comprese tra il 5% e il 25%. Capacità d'uso dei suoli: è caratterizzato dalla presenza di suoli a buona produttività (Classe II[^]), su una superficie di 1.640 ha. E' altresì interessato su una superficie di 36 ettari da "Aree boscate";
-

- è compreso nella Zona 4 "AMT Nord" tra le Zone Omogenee istituite ai sensi della Legge 56/2014, approvate con Deliberazione della Conferenza Metropolitana prot. n. 11258/2015 del 14 aprile 2015;
- è compreso nell'Ambito 1 di approfondimento sovracomunale del "A.M.T. Nord-Est", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- è classificato "Polo intermedio" dall'art. 19 "Polarità e gerarchie territoriali" delle N.d.A. del PTC2;
- insediamenti residenziali: non è compreso negli ambiti di diffusione urbana individuati dal PTC2 (artt. 21-22 delle N.d.A.);
- è individuato tra i comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale ai sensi dell'art. 23 delle N.d.A. del PTC2;
- sistema produttivo: è individuato dal PTC2 tra gli ambiti di livello 1;
- infrastrutture viarie e di trasporto:
 - . è attraversato dall'Autostrada A5 Torino-Aosta, e dalle seguenti Strade Provinciali: S.P. 12 del Fornacino, S.P. 16 di San Maurizio, S.P. 17 di Leinì, S.P. 226 della Cascina Rubiana, S.P. 267 di Lombardore, S.P. 3 della Cebrosa, S.P. 40 di San Giusto, S.P. 460 del Gran Paradiso, S.P. 710 di Caselle;
 - . è interessato da due progetti di viabilità previsti dal PTC2 (schede n. 47.2, 47.3, 49 e 157);
 - . è attraversato da 4,2 km di piste ciclabili;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - . è interessato dalle seguenti acque pubbliche: Rio della Vanda, Rio di San Giovanni, Torrente Malonett, Torrente Bendola e Banna;
 - . i dati sugli studi del dissesto registrano 6 frane puntuali e dissesti areali per 563 ha;
- tutela ambientale:
 - . è interessato da aree vincolate dal D.Lgs. 42/2004 per 26 ettari e da 396 ettari di cui si propone la tutela paesaggistica;

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 32 del 28/06/2016 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche al P.R.G.C. vigente:

- aggiornamento e integrazione delle Norme di Attuazione a seguito dell'approvazione del Regolamento Edilizio Comunale, ad eccezione dei parametri e indici urbanistici di cui al Titolo III del Regolamento stesso;
-

- adeguamento delle Norme di Attuazione a seguito dell'intervenuta approvazione di definizioni a livello legislativo, al fine di rendere conforme la gestione del Piano alle nuove disposizioni;
- modifica all'art. 3.2 delle N.d.A. in merito al trasferimento di capacità edificatorie tra aree residenziali esistenti, previa l'introduzione di prescrizioni da rispettare in fase attuativa;
- ridefinizione di aree per servizi e viabilità in ambiti residenziali;
- riconfigurazione di tre ambiti produttivi esistenti, finalizzata ad una migliore fruizione degli spazi a servizi pubblici previsti in fase attuativa e di riqualificazione;

La documentazione di Variante comprende:

- gli elaborati in linea geologico-tecnica relativi ai contenuti della Variante;
- la verifica del rispetto dei parametri di cui al quinto comma dell'articolo 17, L.R. 56/77;
- la compatibilità delle citate modifiche con il Piano di Zonizzazione Acustica;
- la dichiarazione relativa all'assenza di vincoli derivanti dalla presenza sul territorio di attività produttive classificate "a rischio di incidente rilevante" o di aree di danno e areali di osservazione relativi ad attività "Seveso" ubicate in Comuni contermini (DGR n.20-13359 del 22/02/2010 e successiva DGR n.17-377 del 26/07/2010);

verificato che:

- ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la deliberazione C.C. n. 32/2016 di adozione della Variante: " ... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale e un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...";

dato atto che la D.C.C. n. 32/2016 di adozione contiene la puntuale elencazione delle condizioni per le quali la Variante è esclusa dal processo di Valutazione Ambientale Strategica, in forza di provvedimento dell'Organo Tecnico in data 16 giugno 2016;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

vista la D.G.R. 18 maggio 2015, n. 20-1442 "Nuova adozione del Piano paesaggistico regionale (Ppr) - L.r.

56/1977 e s.m.i." ed in particolare le Norme di Attuazione in salvaguardia che non sono applicabili ai contenuti della Variante parziale in oggetto;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'art. 17 della L.R. n. 56/77 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante parziale;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 10 settembre 2016;

visto il parere istruttorio del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica in data 29/08/2016;

vista la legge 7/04/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44 art. 1 della citata legge;

vista la L.R n. 56 del 05/12/1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013 e 17/2013 e in particolare il comma 7 dell'art. 17 in cui è citato: *"contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati....."*

dato atto che alla Città Metropolitana compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni, ed in particolare: *"Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento."*, ai sensi dell'art. 20 comma 5, D. Lgs. n. 267/2000;

visti gli articoli 15 e 48 dello Statuto metropolitano;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio interessato, espresso in data 29/08/2016, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267/2000 e s.m.i.;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

- 1. di esprimere**, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 s.m.i., in merito al Progetto preliminare della Variante parziale n. 15 al P.R.G.C. del Comune di Leinì, adottato con deliberazione C.C. n. 32 del 28 giugno 2016, **giudizio di compatibilità** con il **Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
- 2. di dare atto** che rispetto al suddetto Progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.C. non vengono formulate osservazioni;
- 3. di trasmettere** al Comune di Leinì la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
- 4. di dare atto che** il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 5 settembre 2016

La Sindaca Metropolitana
Chiara Appendino
